



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 20 maggio 2013, n. 27173

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Natura - Sanzione amministrativa accessoria - Applicabilità da parte del giudice penale in sede esecutiva - Esclusione.

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria. (Cass. Pen., Sez. I, n. 27173, 20.05.2013, n. 27173) - [RIV-1401P37] Art. 186 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza del 7 aprile 2012 il Tribunale di Nuoro ha respinto l'istanza proposta da C. O. F., intesa ad ottenere la sostituzione della pena dell'arresto e dell'ammenda, inflittagli ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), c.s.), con l'espletamento di un lavoro di pubblica utilità, nonché la restituzione del veicolo in sequestro.
2. Il Tribunale ha ritenuto che la chiesta sostituzione di pena non poteva aver luogo nella presente sede esecutiva, essendosi ormai formato il giudicato sul punto: ha invece ritenuto di disporre la confisca dell'auto, siccome sanzione omessa nella sentenza che aveva concluso il giudizio svoltosi nei confronti del ricorrente.
3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione C. O. F. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
 - I) - inosservanza di norme processuali per non essergli stato notificato il decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio;
 - II) - inosservanza della legge penale, in quanto la sostituzione della pena detentiva irrogatagli per il reato di guida in stato di ebbrezza con un lavoro socialmente utile, esplicitamente prevista dall'art. 186 bis. c.s., poteva essere disposta anche d'ufficio dal giudice; ed in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti tale sostituzione non aveva potuto avere luogo per non essere stato rinvenuto in quel momento alcun ente convenzionato, presso il quale svolgere il lavoro socialmente utile; pertanto la sostituzione di pena anzidetta ben avrebbe potuto avere luogo nella presente sede esecutiva;
 - III) - inosservanza della legge penale, per avere il giudice dell'esecuzione disposto la confisca del veicolo, essendo essa una sanzione amministrativa di natura accessoria e non più una misura di carattere penale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, sì che la stessa non avrebbe più potuto essere disposta in sede penale, anche perchè le regole introdotte con la citata legge n. 120 del 2010 avevano valore retroattivo.

MOTIVIDELLA DECISIONE



1. Va preliminarmente rilevato che non è dato far luogo al chiesto rinvio d'udienza, formulato dal difensore del ricorrente per motivi di salute.

La controversia in esame appartiene invero al novero di quelle, per le quali l'art. 611 c.p.p. dispone la trattazione in camera di consiglio a contraddittorio scritto e senza intervento dei difensori, sì che non rileva l'eventuale impossibilità del difensore di prendere parte all'udienza.

2. Tanto premesso, va rilevato che è infondato il primo motivo di ricorso, atteso che, dall'esame degli atti, è emerso che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stata ritualmente notificato al ricorrente.

3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso che, conformemente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non è dato modificare nella presente sede esecutiva il trattamento sanzionatorio nel senso prospettato dal ricorrente (sostituzione della pena dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità), avendo la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed € 600,00 di ammenda formato oggetto di accordo fra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ed essendosi ormai formato il giudicato sul punto.

4. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso, aderendo questo Collegio alla giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito della novella introdotta con la legge n. 120 del 2010, con la quale è stato eliminato il riferimento all'art. 240, comma 2, c.p., ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, con la conseguenza che essa, pur essendo obbligatoria, non è più applicabile dal giudice penale in fase esecutiva (cfr., in termini, Cass. Sez. IV, n. 3-1459 del 12 luglio 2011, Zamora Guevara, RV. 251103).

1. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla disposta confisca, con rigetto del ricorso nel resto. **[RIV-1401P37] Art. 186 cs.**